

ALLEGATO "A"



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

***REGOLAMENTO DELLE
ENTRATE TRIBUTARE ED
EXTRATRIBUTARIE***



INDICE

- Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art.2 - Definizione delle entrate
- Art.3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art.4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art.6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art.7 - Attività di verifica e controllo
- Art.8 - Attività di accertamento e rettifica
- Art.9 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.10 - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario
- Art.11 – Sanzioni
- Art.12 - Misura annua degli interessi
- Art.13 - Pagamento dei tributi locali
- Art.14 – Compensazione
- Art.15 - Attività di riscossione
- Art.16 - Contenzioso – Conciliazione
- Art.17 - Autotutela
- Art.18 - Interpello del contribuente
- Art.19 - Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità
- Art.20 – Rinvio dinamico
- Art.21 - Entrata in vigore



Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - , in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni ed è adeguato, altresì, alle previsioni di cui alla legge 27/07/2000 n. 212.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia anche con riferimento alle attività di accertamento, ai termini per la notificazione degli stessi, alle sanzioni, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributarie, oggetto del presente regolamento, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1.

Art. 3

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento.
2. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe



1. Le aliquote dei tributi ed i canoni e le tariffe per le entrate di natura extratributarie sono determinati con apposita delibera, entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il funzionario del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di rimborso, di accertamento e sanzionatoria.
3. Competono altresì al responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/95 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte



le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

5. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
6. Il funzionario compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
7. Le funzioni e attività di cui al presente articolo possono essere svolte da altri dipendenti dell'Ente, secondo le disposizioni normative, regolamentari, organizzative vigenti.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90.
3. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7/8/1990, n. 241.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
5. A decorrere dall'anno 2007, con provvedimento adottato dal Funzionario dell'Ufficio competente ed in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, sono conferiti ai dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi che abbiano superato il relativo esame di idoneità e purchè in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, il potere di accertamento, di contestazione immediata e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi locali. Detti dipendenti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione giudiziaria.



Art. 8

Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento di ufficio e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza, nonché dei termini di decadenza o di prescrizione previsti nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza. In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di accertamento in ufficio e/o rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) Il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, o diverso termine se previsto dalla specifica normativa.



3. Gli atti impositivi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo.
4. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
5. E' altresì ammessa a decorrere dall'anno 2007, la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

Art. 10

Rateizzazione del credito tributario ed extratributario

1. Il Funzionario Responsabile della relativa entrata, su istanza scritta del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore, ed extratributario venga rateizzato.
2. L'importo minimo rateizzabile è fissato in € 200,00 (Duecento);
3. La concessione della dilazione deve avvenire, previa presentazione da parte del soggetto passivo di apposita istanza dove sia esplicitato con chiarezza l'importo su cui è richiesta la rateazione e l'entrata a cui si riferisce; l'istanza deve obbligatoriamente essere presentata entro 60 giorni dalla data di notificazione della pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. il numero massimo delle rate concedibili è di dodici per importi fino ad euro 1.500,00 e di ventiquattro per importi superiori, in ogni caso l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a € 100.
5. se il debito del contribuente è superiore a €. 10.000,00 (Diecimila/00), il provvedimento di rateazione deve essere subordinato a presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, con rinuncia al benefici della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.



6. la scadenza temporale delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. .
7. in nessun caso, è concessa la dilazione di pagamento per somme per le quali sono già iniziati atti della procedura esecutiva della cartella di pagamento.
8. sui provvedimenti di rateazione sono calcolati gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
9. La rateizzazione può essere concessa solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
10. Sono fatte salve le disposizioni adottate precedentemente con atti del Comune.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amm.ne.

Art. 12

Misura annua degli interessi

1. La misura annua degli interessi ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in tre punti percentuali oltre il tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.



2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13

Pagamento dei tributi locali

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14

Compensazione

1. Su istanza dei contribuenti o su iniziativa dell'Ente si può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali ed i corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1241 del codice civile.
2. La compensazione è disposta con atto dal funzionario competente.

Art. 15

Attività di riscossione

1. Fermo restando le modalità di pagamento delle entrate comunali previste dal vigente regolamento di contabilità i regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c/c e accrediti elettronici.

Art. 16

Contenzioso - Conciliazione

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, e previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e adire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti;
2. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
4. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1 e 2 grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la



predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex lege, oltreché l'espletamento di tutte quelle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale (es.: produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione).

5. E', altresì, attribuito al rappresentante dell'Ente di cui al co. 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia, nelle indicazioni di massima ricevute dall'Amministrazione, dinanzi alla Commissione competente nei termini e nelle modalità espressamente previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 218/97.

Art. 17

Autotutela

1. Il Comune esercita, tramite provvedimento del Funzionario Responsabile della relativa entrata, la propria facoltà di autotutela nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 18


Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto, all'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a rispondere entro 120 giorni, circostanziata e specifica istanza d'interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo del tributo, entro i termini previsti per legge.
3. Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente e alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, all'Amministrazione non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.
4. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato è nullo se è difforme dalla risposta scritta fornita dalla stessa Amministrazione.

Art. 19

Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per addivenire alla riscossione dei propri tributi e relativi oneri di riscossioni, non si fa luogo



all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, qualora l'ammontare dovuto non superi € 12, o comunque il limite espressamente previsto, modificato o fissato in materia, da specifiche disposizioni di legge.

2. L'importo di cui sopra è a valere unicamente per recupero di crediti, oggetto di atti impositivi, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e/o interessi. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo
3. In particolare il limite di cui al comma 1 viene fissato nella seguente misura per i tributi di seguito elencati:
 - Fino a € 1 per l'imposta di pubblicità a carattere annuale e temporanea, diritti sulle pubbliche affissioni, tosap permanente e temporanea, tarsu e tutte le altre entrate.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

